

## **b) Insediamento dei giovani agricoltori.**

### *Caratteristiche principali*

**Riferimento all'articolo del Reg. (CE) n. 1257/1999**

Capo II, art.8.

### **Descrizione tecnica**

La misura mira a favorire il primo insediamento di giovani agricoltori per incrementare il ricambio generazionale in agricoltura e contribuire al miglioramento complessivo delle condizioni strutturali del settore.

Beneficiari della misura sono agricoltori, persone fisiche, ovvero persone giuridiche limitatamente alle società di persone.

La presente misura è coordinata, in termini di priorità, con la misura relativa al “Prepensionamento” (Capo IV, artt.10, 11 e 12) e con la misura degli “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole” (Capo I, art. 4). In tal modo, la misura contribuirà direttamente a contrastare la tendenza allo spopolamento delle aree rurali e, nel contempo, a garantire maggiore stabilità occupazionale per i giovani insediati, e indirettamente attraverso la riqualificazione delle strutture ed il miglioramento dell'efficienza aziendale.

### **Entità del contributo comunitario**

L'entità del contributo comunitario previsto nell'intero periodo di programmazione figura nella tabella finanziaria indicativa. La percentuale di partecipazione del Feaog alla spesa pubblica è pari al 50%.

### **Intensità dell'aiuto e differenziazione applicata**

L'importo dell'aiuto all'insediamento è pari a 20.000 Euro, elevato a 25.000 Euro in aree svantaggiate.

### *Altri elementi*

### **Informazioni dettagliate sulle condizioni di ammissibilità**

Le condizioni richieste, al momento della presentazione della domanda di aiuto, per accedere agli aiuti previsti dalla presente misura sono:

- l'agricoltore non deve aver compiuto 40 anni, alla data della concessione;
- l'agricoltore deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate;
- l'agricoltore s'insedia in un'azienda agricola per la prima volta;
- l'agricoltore deve assicurare la permanenza nell'azienda per almeno 10 anni e la conservazione di almeno una Unità di Lavoro Uomo (U.L.U.) per tutta la durata dell'impegno;
- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda;

e, per quanto riguarda l'azienda:

- deve essere redditiva;
- deve rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

Nel caso di trasferimento dell'azienda da ascendenti a discendenti (entro il terzo grado di parentela) è consentito l'insediamento di un solo giovane per azienda, al fine di evitare dannosi fenomeni di ulteriore frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria.

Saranno privilegiati gli insediamenti di giovani nelle aziende ubicate nelle aree montane, svantaggiate e protette, dove il ruolo da esse svolto, dal punto di vista sociale e della tutela del territorio, riveste particolare importanza e le domande relative agli insediamenti con maggior numero di U.L.U.

L'erogazione del premio per il primo insediamento sarà subordinata alla verifica della iscrizione del giovane insediato ad un Ente Previdenziale operante per il settore agricolo.

#### **Criteri per dimostrare la redditività economica**

La dimostrazione della redditività di un'azienda agricola, in una visione più ampia di "vitalità economica" coerente con le indicazioni del regolamento comunitario, deve necessariamente basarsi su parametri quantitativi, facilmente determinabili, rispetto ai quali istruire le domande di finanziamento che perverranno alla Direzione Agricoltura.

Tali parametri possano essere individuati nei seguenti:

- Reddito Lordo Aziendale (RLA), da computarsi sulla base dei Redditi Lordi Standard (RLS) e dell'ordinamento produttivo aziendale della campagna di riferimento;
- Unità Lavorative aziendali, *calcolate in ore di lavoro, in funzione dell'ordinamento produttivo e sulla base di parametri regionali, considerando 2000 ore /anno quale impiego di n.1 ULU.*

Su questa base potrà essere definita "economicamente vitale" un'azienda dove vengano contestualmente rispettate le condizioni di:

- un RLA totale non inferiore a *12 UDE di RLS, pari a 14.400 Euro*;
- un'occupazione totale annua (lavoro familiare ed extra-familiare) non inferiore ad *1,50 ULU.*

*Tali limiti sono ridotti del 30% nelle zone montane, e svantaggiate e protette.*

Il criterio sopraesposto sarà adottato indistintamente per tutte le aziende agricole abruzzesi, indipendentemente dalla loro ubicazione e dalle diverse condizioni produttive presenti nelle realtà dell'agricoltura di montagna ed alta collina, da un lato, ed all'agricoltura di bassa collina e di pianura, dall'altro.

**Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali**

La dimostrazione di tali requisiti si basa sulla rispondenza delle strutture aziendali agli standard previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale (cfr. allegato al presente PSR). Tale rispondenza sarà documentata *mediante certificazioni di soggetti pubblici e/o privati, individuati dalla Pubblica Amministrazione o dichiarazioni ed autocertificazioni soggette a successiva presentazione documentale in caso di concessione dei benefici.*

**Livello delle conoscenze e competenze professionali richieste**

Tale livello sarà dimostrato attraverso adeguata documentazione attestante titoli di studio in materia di agricoltura (diploma di scuola media superiore o di un diploma assimilabile ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di stato per l'agricoltura o ad essi equiparati o diploma di laurea in agraria o assimilabili) e/o esperienza formativa in agricoltura (attestato di qualifica di conduttore di azienda agricola rilasciato da Enti Formativi riconosciuti dalla Regione) e/o esperienza lavorativa (minimo 3 anni come coadiutore familiare, o come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato super").

**Descrizione di tutti i contratti in corso (dal periodo precedente), comprese le clausole finanziarie e delle procedure/norme ad essi applicabili**

Non sono presenti contratti in corso derivanti dall'attuazione del periodo precedente.

**Termine di cui dispongono i giovani agricoltori per adeguarsi ai criteri di ammissibilità nell'arco del triennio previsto dall'art.5 del Reg.(CE) n. 1750/99**

Qualora i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali, la redditività economica ed i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, non siano verificabili al momento dell'istruttoria per la concessione del sostegno, essi potranno essere acquisiti in un periodo di adeguamento, di durata non superiore ai tre anni a decorrere dalla concessione del sostegno.

**Limiti di età**

Possono accedere alla misura gli agricoltori che non hanno compiuto 40 anni, alla concessione dell'aiuto.

**Condizioni applicabili al giovane agricoltore che non si insedia nell'azienda come unico capo di essa**

*Possono accedere alla misura società semplici o in nome collettivo a condizione che almeno 2/3 dei soci siano giovani agricoltori ed anche società in accomandita semplice il cui socio accomandatario sia giovane agricoltore; nel caso di più soci accomandatari, almeno i 2/3 degli stessi devono essere giovani agricoltori.*

*In detti casi, sarà, comunque, erogato un unico premio.*

**Tipo dell'aiuto all'insediamento**

Gli aiuti all'insediamento, come previsto dall'art. 8 comma 2 del Reg.(CE) n.1257/99, consistono in un aiuto, il cui importo è di 20.000 Euro (25.000 Euro nelle zone svantaggiate) per insediamento.

**Indicatori quantitativi**

Gli indicatori utilizzati sono conformi al documento di lavoro STAR VI/12006/00 IT sugli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello sviluppo rurale

*Ripartizione per orientamento di produzione dei dati seguenti:*

- numero di giovani agricoltori beneficiari di un aiuto all'insediamento (di cui: rilevatori di un'azienda il cui cedente beneficia di un aiuto al prepensionamento)
- importo medio per beneficiario (di cui: premio e tasso agevolato)
- totale delle spese pubbliche (di cui: contributo FEAOG)

*Il numero di giovani agricoltori è inoltre suddiviso per fascia d'età.*